

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPFE UT FERRARA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 103
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 28/12/2021 REGISTRATO IL 17/01/2022
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000103

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 97609080011 ASSOCIAZIONE SOCIETA' ITALIANA DI
 ID. TELEMATICO: TG522L000103000II

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 97609080011

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1



Associazione “Società Italiana di Storia delle Matematiche - APS”

STATUTO

Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita ed organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’art. 35 e seguenti del D.lgs 3 Luglio 2017 n.117, con sede operativa e legale in Ferrara, c/o UNIFE, Dipartimento di Matematica e Informatica, Via Machiavelli 30, quale Ente del Terzo Settore, un’Associazione denominata “*Società Italiana di Storia delle Matematiche - APS*”. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L’Associazione “Società Italiana di Storia delle Matematiche - APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale, di formazione professionale e diffusione culturale.

Attività di interesse generale e attività diverse

Art. 3. L’Associazione ha come attività di interesse generale l’educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D. Lgs. 117/2017 art. 5 lettera (d)).

In particolare, l’Associazione ha lo scopo di stimolare le ricerche e gli studi nel campo della storia delle scienze matematiche, favorendo gli incontri tra i soci, e le pubblicazioni del settore, e di promuovere la diffusione della cultura storico-matematica. L’Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo la propria attività in via principale in favore dei propri associati o di terzi.

L’Associazione è apolitica, apartitica, antirazzista e laica e persegue in particolare le seguenti finalità:

- partecipare alla vita della comunità italiana, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee.
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare eventi, conferenze, corsi di formazione, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

- favorire lo scambio di informazioni anche mediante la creazione e gestione di siti web ove inserire articoli di ricerca, rassegne critiche, interventi sul campo e convegni;
- svolgere attività editoriale, attraverso il sito dell'Associazione e la pubblicazione degli atti dei convegni;
- contribuire a programmi di studio e di ricerca svolti presso università, accademie e altri enti accreditati;
- contribuire alla diffusione di informazioni, di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che operano nel settore dell'educazione matematica ai fini di ricerca, formazione degli operatori, pratica operativa;
- promuovere la formazione nel settore degli studenti, degli insegnanti, dei professionisti ed operatori attraverso l'istituzione di seminari, giornate di studio, corsi di formazione, master, garantendo un elevato profilo di competenza scientifica;
- promuovere e praticare ogni attività culturale al fine di favorire i contatti tra i soci, per completare i programmi di formazione e attuare le iniziative di studio e di ricerca;
- organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e formazione nel campo educativo;
- fare accordi con altre associazioni o terzi in genere;

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari ed eventuali dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione potrà inoltre:

- Svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore
- Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'Associazione stessa, purché questi enti non abbiano fini di lucro.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di

volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Soci

Art. 4. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro, anche minori, che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, ed inoltre approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere degli organi dell'Associazione e apportano il loro contributo, gratuito e spontaneo, nei modi più diversi.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro nazionali o internazionali. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Nel caso di minori la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Art. 6. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso e su questo deciderà l'Assemblea Ordinaria in occasione della prima riunione che sarà convocata.

Diritti e doveri dei soci

Art. 7. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Ciascun socio ha, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio

della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 8. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà riunirsi e deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

In caso di mancato pagamento della quota, l'esclusione scatta dopo un sollecito al pagamento infruttuoso, e il socio ha la possibilità di ravvedimento con un pagamento ritardato o con ricorso al Consiglio Direttivo entro 60 giorni per giustificarne i motivi.

Volontari

Art. 9. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, nonché indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art.18, c.1, del D. Lgs. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, anche per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Soci onorari

Art. 10. Sono soci onorari le persone fisiche di cui l'Associazione riconosca, con le medesime modalità previste per l'adesione, la particolare rilevanza del concorso e dei servizi portati alla realizzazione e allo sviluppo degli atti dell'Associazione nello svolgimento delle loro funzioni.

Soci istituzionali

Art. 11. Sono Soci istituzionali gli Enti o le società scientifiche italiane o straniere senza fini di lucro che intendono contribuire concretamente alla realizzazione delle attività dell'Associazione. Il numero di tali soci non può superare il 50% delle APS facenti parte della base sociale. Ogni socio istituzionale ha diritto di esprimere un solo voto in assemblea.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Ufficio di presidenza;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) il Revisore dei Conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Gli organi possono dotarsi, nel rispetto delle disposizioni statuarie, di propri regolamenti. Gli organi deliberano di norma con voto palese, salvo che il voto segreto sia richiesto da un componente e la deliberazione attenga le persone. Per la validità delle delibere occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

L'Assemblea

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il

giorno successivo alla prima.

Art. 14. L'Assemblea, è convocata almeno 8 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti, secondo le modalità di cui all'art. 19;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, e del Revisore dei Conti, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 8;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 17. Per le modifiche statutarie, sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la sua responsabilità, il Tesoriere non ha voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un minimo di 3 ad un massimo di 5 altri membri (Consiglieri), eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili, per un massimo di tre mandati consecutivi. Il Presidente uscente è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo durante il mandato successivo alla sua decadenza, senza poteri decisionali e diritto di voto.

Le elezioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, e degli altri membri, si svolgeranno in forma telematica con garanzia di segretezza del voto, e non potranno essere in

contrasto con le norme elettorali della Repubblica Italiana.

Il consigliere assente senza giustificazione a tre sedute consecutive può essere considerato dimissionario con decisione del Consiglio.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto membro del Consiglio, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri del Consiglio entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, ma almeno due volte all'anno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. Inoltre può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telematiche o telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal consigliere più anziano in relazione alla carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Per la validità delle delibere occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dell'ordinaria e straordinaria amministrazione per la

gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- presenta annualmente il bilancio preventivo e consuntivo all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi, ed i termini di pagamento;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- Compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

L'Ufficio di presidenza

Art. 23. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere, è incaricato della gestione degli affari correnti dell'Associazione, nel quadro degli orientamenti dati dal Consiglio Direttivo. Per le decisioni, salvo diversa regolamentazione, valgono



le medesime maggioranze previste per il Consiglio.

Il Presidente

Art. 24. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione in Italia e all'estero, di fronte a terzi e in giudizio, ed ha l'uso della firma sociale e i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Presiede le riunioni dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni. Firma tutti gli atti, i provvedimenti e gli estratti di delibere dell'Associazione, fa aprire i conti correnti. Dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi collegiali. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 25. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 26. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 27. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Cod.civ., durano in carica tre

esercizi e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, c.1, del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Revisore legale dei conti

Art. 28. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'artt.31 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei casi previsti dalla normativa in vigore il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 30. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione

in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) titoli di solidarietà
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, per lo svolgimento delle attività generali e per il perseguimento delle finalità (civiche, solidaristiche e di utilità sociale) di cui all'art. 3 dello statuto.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Pubblicità e trasparenza

Art. 33. Il Consiglio Direttivo può incaricare Il Segretario per assicurare la pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 34. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 17, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 35. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel medesimo, si applicheranno e si produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'acronimo "APS" inserito nella denominazione può essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel predetto Registro Unico.

Letto, confermato e sottoscritto in Ferrara, il 28 dicembre 2021.



F.to Maria Teresa Borgato



F.to Maria Giulia Lugaresi

Associazione "Società Italiana di Storia delle Matematiche"

Verbale di Assemblea del 28 Dicembre 2021

In data 28 Dicembre 2021, alle ore 15:00, si è riunita in forma telematica l'Assemblea dell'Associazione "Società Italiana di Storia delle Matematiche", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Ulteriori modifiche dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Viene nominata presidente la Prof.ssa Borgato Maria Teresa che chiama a fungere da segretaria verbalizzante della seduta la Prof.ssa Maria Giulia Lugaresi. In data 19 dicembre 2021 è stata inviata la convocazione della presente assemblea e in data 25 dicembre è stato inviato a tutti i soci il nuovo testo dello statuto, che era stato già rinnovato e deliberato dall'assemblea del 26 maggio 2021, con aggiunte ed evidenziate le modifiche all'ordine del giorno dell'Assemblea odierna.

La Presidente, constatato che sono presenti, in videoconferenza o per delega n. 68 soci su 90 aventi diritto al voto, dichiara l'Assemblea validamente costituita.

La Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda le ulteriori modifiche dello Statuto, precedentemente deliberato il 26 maggio 2021, al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro regionale delle APS, e quindi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Le osservazioni ricevute dagli uffici competenti nel corso della procedura per ottenere la tipologia di APS, richiedono l'inserimento di ulteriori modifiche nello statuto, chiaramente sottolineate nel nuovo testo inviato a tutti i soci.

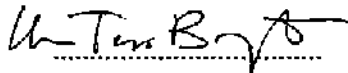
La Presidente procede alla lettura dello statuto illustrando le motivazioni di ciascuna modifica e risponde alle ulteriori richieste di chiarimenti.

Al termine della discussione, l'Assemblea è chiamata alla approvazione delle modifiche in votazione palese. L'assemblea, *all'unanimità*, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale con le modifiche, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene quindi incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo e di registro (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16:00.

La Presidente



La segretaria verbalizzante

